



# L-JUS

---

RIVISTA SEMESTRALE DEL CENTRO STUDI ROSARIO LIVATINO

Fascicolo 1 - 2021

Anno IV

**Direttore**

Mauro Ronco

**Direttore responsabile**

Alfredo Mantovano

**Coordinamento della redazione**

Daniela Bianchini

**Comitato di redazione**

Domenico Airoma, Daniela Bovolenta, Walter Brunetti, Francesca Carloni, Francesco Cavallo, Stefano Nitoglia, Daniele Onori, Margherita Prandi, Roberto Respinti, Angelo Salvi.

**Comitato scientifico**

Simona Andrini, Ordinario di Sociologia del diritto – Università degli Studi Roma Tre

Maria Pia Baccari, Ordinario di Diritto romano – LUMSA di Roma

Emanuele Bilotti, Ordinario di Diritto privato – Università Europea di Roma

Francisco Javier Borrego Borrego, già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Ilaria Amelia Caggiano, Ordinario di Diritto privato – UNISOB di Napoli

Riccardo Chieppa, Presidente emerito della Corte costituzionale

Mario Cicala, Presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione

Federico Fernández de Bujan, Ordinario di Diritto romano – UNED di Madrid

Carlo Deodato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato

M. Luisa Di Pietro, Direttore Centro Studi e Ricerche sulla Salute Globale – Università Cattolica di Roma

Giovanni Doria, Ordinario di Istituzioni di Diritto privato – Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Vincenzo Geraci, Avvocato Generale emerito della Corte di Cassazione

Mauro Giovannelli, Avvocato in Firenze

Paolo Maci, Avvocato e Docente di Legislazione scolastica – Università Telematica Pegaso

Giuseppe Marra, Componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura

Carlos Fernando Mathias De Souza, Ordinario di Storia del diritto – Università di Brasilia (UnB)

Giacomo Rocchi, Consigliere alla Corte di Cassazione

Armando Tursi, Ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Milano

## CRITERI REDAZIONALI

1. L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato indicando il cognome in carattere MAIUSCOLETTA, preceduto dall'iniziale del nome.
2. Il titolo dell'opera o dell'articolo citato va riportato con carattere corsivo.
3. La citazione delle Riviste va in corsivo.
4. L'indicazione dell'anno va in tondo.
5. L'indicazione del numero o di parti della Rivista va in tondo.
6. L'indicazione del numero della o delle pagine citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) o "c." (colonna); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss."
7. Nell'indicare un volume o un tomo, è possibile, rispettivamente, limitarsi al numero romano o al numero arabo, oppure far precedere i numeri da "vol." o "tomo".
8. Le particelle "cit." e "loc. cit.", indicative di pagine già citate, vanno in tondo; mentre vanno in corsivo la particella "op. cit.", indicativa di un titolo di volume o rivista già citato e le particelle "ivi" ed "ibidem".
9. Il luogo di edizione va in tondo.
10. È facoltativo citare la Casa Editrice.
11. I brani di altri Autori o il testo di disposizioni normative possono essere riportati, in carattere corsivo, utilizzando indifferentemente le caporali («.....») o gli apici doppi (".....").
12. Le parole straniere vanno in corsivo.
13. Per la citazione di opere scritte da più Autori, fermo restando quanto previsto al punto 1, i nomi devono essere separati dal trattino.

I contributi dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@l-jus.it](mailto:info@l-jus.it) (in formato .doc), specificando nome e cognome dell'Autore, qualifica accademica e/o professionale, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Ciascun contributo dovrà recare il titolo sia in italiano che in inglese e dovrà essere completo di sommario, di un breve abstract (in italiano e inglese) e dell'indicazione di cinque parole chiave (in italiano e in inglese).

I contributi saranno pubblicati previa valutazione positiva da parte dei Valutatori. Il Direttore, in casi particolari (es. in caso di Autori di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche istituzionali o in caso di relazioni tenute a Convegni o workshop organizzati o promossi dal Centro Studi Livatino), può escludere la procedura di valutazione, autorizzando la pubblicazione con la postilla "Contributo accettato dal Direttore".

**ALBERTO TOMER**  
*Dottorando in Scienze Giuridiche*  
*Alma Mater Studiorum – Università di Bologna*

**POLITICI “CATTOLICI” PRO ABORTO E DIRITTO CANONICO.  
UN CASO DI NON AMMISSIONE ALLA COMUNIONE EUCARISTICA?\***

SOMMARIO: 1. Attività politica e promozione dell’aborto negli USA. L’insegnamento della Congregazione per la dottrina della fede – 2. ‘Perseveranza ostinata in peccato grave manifesto’ e ‘manifesta indisposizione morale’: il can. 915 – 3. Politici cattolici e ‘comportamenti esterni gravemente, manifestamente e stabilmente contrari alla norma morale’: un caso concreto di applicazione della norma? – 4. Lo sforzo della Conferenza episcopale USA, con particolare riferimento al ruolo del Vescovo.

**1. Attività politica e promozione dell’aborto negli USA.  
L’insegnamento della Congregazione per la dottrina della fede**

*«Quando l’azione politica viene a confrontarsi con principi morali che non ammettono deroghe, eccezioni o compromesso alcuno, allora l’impegno dei cattolici si fa più evidente e carico di responsabilità. Dinanzi a queste esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, infatti, i credenti devono sapere che è in gioco l’essenza dell’ordine morale, che riguarda il bene integrale della persona. È questo il caso delle leggi civili in materia di aborto e di eutanasia [...], che devono tutelare il diritto primario alla vita a partire dal suo concepimento fino al suo termine naturale». Con queste parole, la Congregazione per la dottrina della fede – coadiuvata dal Pontificio Consiglio per i laici – nel 2002 identificava uno dei principali punti nodali della partecipazione dei fedeli al dibattito culturale e politico nelle società democratiche contemporanee: tema nei confronti del quale l’insorgere di «orientamenti ambigui e posizioni discutibili» aveva dimostrato l’opportunità di dedicare alcune chiarificazioni fondamentali, che si erano sostanziate nella *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*.*

Nonostante il tempo trascorso e la chiarezza di tali affermazioni, è agevole riconoscere come i problemi denunciati dalla Congregazione non appartengano al passato: circostanza che del resto non risulta certo circoscritta al solo contesto italiano, apparendo

---

\* *Contributo sottoposto a valutazione*. Una sintesi del saggio è già stata pubblicata sul sito del Centro Studi Livatino, <https://bit.ly/3rDN0B0>

invece comune a molte realtà politiche nel mondo. Com'è noto, dibattiti particolarmente accesi sono sorti ad esempio in ambito statunitense, sia in conseguenza dell'approvazione di legislazioni estremamente permissive nei confronti delle pratiche abortive, adottate anche attraverso il sostegno di cattolici in ruoli istituzionali rilevanti, sia – com'era inevitabile – in seguito all'elezione alla stessa Presidenza del Paese di un candidato cattolico, che su questa materia ha però sostenuto posizioni in contrasto con il magistero appena richiamato<sup>1</sup>. Al centro delle discussioni sviluppatasi anche all'interno dell'Episcopato locale, vi è in particolare la questione relativa alla non ammissione di questi soggetti alla Sacra Comunione, che il can. 915 del *Codex Iuris Canonici* prevede non solo per gli scomunicati e gli interdetti (una volta che la pena sia stata irrogata o dichiarata), ma pure per «*gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto*»: categoria nella quale ci si è quindi interrogati se rientrino anche i politici cattolici che promuovono l'aborto.

## **2. 'Perseveranza ostinata in peccato grave manifesto' e 'manifesta indisposizione morale': il can. 915**

Il significato di tale norma, anche al di là di questo specifico contesto, è tuttavia oggetto di numerosi fraintendimenti. Alcuni riguardano la natura stessa del divieto, spesso erroneamente qualificato come 'sanzione' – una materia, quella delle pene, che nel Codice riceve peraltro una diversa collocazione, essendo trattata al Libro sesto –: al contrario, come spiegava San Giovanni Paolo II al n. 84 dell'Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio* (con riferimento particolare ai fedeli civilmente divorziati e risposati, ma enunciando un principio comune a tutti i casi analoghi), il mancato accesso alla Comunione eucaristica dei soggetti indicati al can. 915 discende dal fatto che «*sono*

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti al riguardo, si vedano R.L. BURKE, *Prophecy for Justice. Catholic politicians and bishops*, in *America*, CXC (2004), n. 20 del 21-28 giugno, pp. 11-15; ID., *Canon 915: The Discipline Regarding the Denial of Holy Communion to Those Obstinate Persevering in Manifest Grave Sin*, in *Periodica de re canonica*, XCVI (2007), pp. 3-58; T.D. WILLIAMS, *On Refusing Holy Communion to Anti-Life Legislators: Canonical, Moral and Pastoral Considerations*, in *Alpha Omega*, VII (2004), pp. 391-406; J.J. COUGHLIN, *Canon Law. A Comparative Study with Anglo-American Legal Theory*, New York, 2011, pp. 139-171; C.J. CHAPUT, *Mr. Biden and the Matter of Scandal*, pubblicato online in *First Things* il 12 aprile 2020 e consultabile all'indirizzo <https://www.firstthings.com/web-exclusives/2020/12/mr-biden-and-the-matter-of-scandal>. Per una più completa trattazione dell'oggetto del presente contributo, ci permettiamo inoltre di rinviare a A. TOMER, "Ad Sacram Communionem ne admittantur": il can. 915 e la promozione dell'aborto da parte di cattolici impegnati nella vita politica alla luce di un recente decreto episcopale, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 4 del 2021, pp. 47-76.

essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia»<sup>2</sup>.

Non pochi malintesi derivano invece dalla mancanza di un'adeguata distinzione tra il contenuto della disposizione in esame e quello del successivo can. 916, il quale – in continuità con il n. 1457 del *Catechismo della Chiesa cattolica* – ricorda come siano tenuti ad astenersi dal ricevere la Sacra Comunione tutti coloro che sono consapevoli di trovarsi in peccato grave. Pur riguardando evidentemente lo stesso ambito, le due proibizioni si riferiscono infatti a destinatari e a circostanze differenti, così come diverso ne è il presupposto, e non possono perciò essere confuse.

Per non cadere in simili equivoci, conviene fare riferimento ad altri due testi che proprio su questi profili hanno insistito con grande chiarezza: la *Dichiarazione circa l'ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (2000), anch'essa rivolta in primo luogo a questa specifica fattispecie, ma contenente indicazioni generali valide per l'esegesi del can. 915 a prescindere dai singoli casi<sup>3</sup>, e il n. 37 della Lettera Enciclica *Ecclesia de Eucharistia* del 2003, che richiamando espressamente il contenuto della stessa norma ne è stata considerata in dottrina un'interpretazione autentica<sup>4</sup>. In quest'ultimo documento, in particolare, dopo avere ricordato che «il giudizio sullo stato di grazia, ovviamente, spetta soltanto

---

<sup>2</sup> A questo proposito, C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, vol. II, *I beni giuridici ecclesiali – La dichiarazione e la tutela del diritto nella Chiesa – I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Milano, 2017, p. 176, osserva come «ogni cristiano interiormente indegno di accostarsi ai sacramenti non abbia in realtà un diritto al riguardo. In effetti, il sacramento appartiene alla persona come suo diritto nella misura in cui la sua ricezione costituisce davvero un segno efficace di grazia. Non esiste una separazione tra realtà giuridica e realtà salvifica: non è giusta una pretesa sacramentale priva di valore salvifico»: cospicché «Se [...] esiste un'ingiustizia stabile e manifesta, l'assenza del diritto del fedele può e deve comportare l'impossibilità da parte del ministro della sacra comunione di amministrarla fin quando sussistano quelle circostanze».

<sup>3</sup> Per commenti alla *Dichiarazione* – pubblicata in *Communicationes*, XXXII (2000), pp. 159-162 –, si vedano inoltre l'apposita nota di J.I. ARRIETA, *Il profilo sostanziale dell'interpretazione canonica delle norme*, in *Ius Ecclesiae*, XII (2000), pp. 886-892; nonché J. BONET ALCÓN, *Comentario a la declaración del Pontificio Consejo para la Interpretación Auténtica de los Textos Legislativos sobre la comunión de los divorciados (Vaticano, 24/6/2000)*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, VII (2000), pp. 157-160; J. HERRANZ, *Allocutio Em.mi Praesidis apud Universitatem Catholicam Murcensem Sancti Antonii occasione Congressus Eucharistici Internationalis Universitarii habita: La Eucaristía en el ordenamiento jurídico de la Iglesia*, 12 novembre 2005, in *Communicationes*, XXXVII (2005), pp. 154-174.

<sup>4</sup> Cfr. A.S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale. La necessità di un nuovo paradigma canonico-pastorale dopo l'Evangelii gaudium*, in *Ius Ecclesiae*, XXVI (2014), pp. 564-567. Più in generale, per un commento riguardo al n. 37 della Lettera Enciclica, si veda J.J. CONN, *Juridical themes in Eucharistic documents of the pontificate of John Paul II*, in *Periodica de re canonica*, XCIV (2005), pp. 399-402.

*all'interessato, trattandosi di una valutazione di coscienza»* – precisazione relativa al principio enunciato al can. 916 –, San Giovanni Paolo II proseguiva affermando: *«nei casi però di un comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale, la Chiesa, nella sua cura pastorale del buon ordine comunitario e per il rispetto del Sacramento, non può non sentirsi chiamata in causa. A questa situazione di manifesta indisposizione morale fa riferimento la norma del Codice di Diritto Canonico sulla non ammissione alla comunione eucaristica di quanti “ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto”»*. Allo stesso modo, il Pontificio Consiglio individuava analiticamente gli elementi essenziali dell'ultima fattispecie elencata dal can. 915 in tre condizioni: *«a) il peccato grave, inteso oggettivamente, perché dell'imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare; b) l'ostinata perseveranza, che significa l'esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale; c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale»*.

Si rende così più facilmente comprensibile la distinzione tra le due norme. Il can. 916 si rivolge direttamente a quei soggetti che siano consapevoli di trovarsi essi stessi in peccato mortale – cioè di avere commesso un peccato *«che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso»*, secondo la definizione riportata al n. 1857 del *Catechismo* –, ricordando loro il conseguente divieto di comunicarsi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale (*«a meno che»*, prevede l'unica eccezione contemplata dallo stesso canone, *«non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che [il fedele] è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima»*)<sup>5</sup>. Il can. 915, pur producendo i propri effetti nei confronti dei fedeli appartenenti alle categorie segnalate, è invece indirizzato in primo luogo ai ministri del Sacramento, che sono fatti destinatari del divieto di ammettere i primi alla Sacra Comunione secondo una valutazione che ha per oggetto esclusivamente 'un comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente

---

<sup>5</sup> In merito al contenuto del can. 916, si rinvia in particolare a C.J. ERRÁZURIZ M., *Le disposizioni richieste per ricevere l'Eucaristia, alla luce del canone 916 del Codice di Diritto Canonico*, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), pp. 37-54.

contrario alla norma morale', prescindendo quindi da qualsiasi considerazione circa l'imputabilità soggettiva<sup>6</sup>.

La rilevanza di tale diversità di prospettive emerge anche con riguardo ai 'beni' tutelati dal can. 915, tra i quali lo stesso n. 37 di *Ecclesia de Eucharistia* menziona pure la 'cura pastorale del buon ordine comunitario'. Quest'ultimo profilo si riferisce in particolare alla necessità di prevenire i rischi di scandalo nella comunità dei fedeli: termine che – è bene precisarlo – in questo contesto non è utilizzato per indicare il significato corrente del concetto di 'scandalo', bensì quello proprio illustrato al n. 2284 del *Catechismo*, al quale corrisponde cioè «*l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male*». Tale accezione è d'altronde confermata anche dalla *Dichiarazione* del Pontificio Consiglio, che spiega ulteriormente come lo scandalo continui a sussistere anche nel caso in cui «*pur troppo, siffatto comportamento non destasse più meraviglia: anzi è appunto dinanzi alla deformazione delle coscienze, che si rende più necessaria nei Pastori un'azione, paziente quanto ferma, a tutela della santità dei sacramenti, a difesa della moralità cristiana e per la retta formazione dei fedeli*»<sup>7</sup>.

### **3. Politici cattolici e 'comportamenti esterni gravemente, manifestamente e stabilmente contrari alla norma morale': un caso concreto di applicazione della norma?**

Alla luce di tali elementi, è perciò possibile trarre alcune considerazioni anche in merito al caso particolare da cui abbiamo preso le mosse. Quanto alla gravità del comportamento, se la costante e inequivocabile condanna dell'aborto nel magistero della Chiesa non richiede ulteriori specificazioni, indicazioni sufficientemente chiare possono

---

<sup>6</sup> C.J. ERRÁZURIZ M., *Brevi riflessioni sul rapporto tra diritto e morale nell'ammissione ai sacramenti: il ruolo della giustizia*, in *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, vol. I, a cura di L. Sabbarese, Città del Vaticano, p. 185: «*abitualmente si presenta una situazione del genere come oggettivamente e gravemente immorale, il che è senz'altro vero; ma penso che sia più preciso parlare di situazione ingiusta, cioè contraria a un diritto dell'altro – delle persone ma anche della Chiesa –, poiché è solo in tal modo, in virtù dell'alterità e dell'esteriorità propria del diritto, che si può configurare una situazione immorale d'indole stabile e oggettiva, la cui esistenza è compatibile con una grande diversità soggettiva sul piano della colpevolezza*». Più in generale, in merito alla differenza tra i cann. 915 e 916, I. GRAMUNT, *Non-Admission to Holy Communion: The Interpretation of Canon 915 (CIC)*, in *Studia canonica*, XXXV (2001), pp. 179-180, osservava: «*When the breach of communion with the Lord and with the Church is public because the person's grave sin is notorious, or because the person is under the penalties of excommunication or of interdict (which are publicly imposed or declared ratione peccati), c. 915 formulates the prohibition for the external forum. When the breach of ecclesial communion is not public, c. 916 declares the prohibition for the internal forum*».

<sup>7</sup> Riguardo al tema dello scandalo, cfr. D.G. ASTIGUETA, *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, in *Periodica de re canonica*, XCII (2003), pp. 589-651.

riscontrarsi riguardo alla promozione di tali pratiche per via legislativa. Innanzitutto nello stesso *Catechismo*: che non solo al n. 2273 ricorda che «*il diritto inalienabile alla vita di ogni individuo umano innocente rappresenta un elemento costitutivo della società civile e della sua legislazione*», ma che al n. 2286, per ricollegare al tema dello scandalo, precisa come quest'ultimo possa essere altresì provocato «*dalla legge o dalle istituzioni, dalla moda o dall'opinione pubblica*», rendendosi di conseguenza colpevoli di scandalo «*coloro che promuovono leggi o strutture sociali*» che portano alla degradazione dei costumi, alla corruzione della vita religiosa o a condizioni sociali che rendono ardua o praticamente impossibile una condotta di vita cristiana.

Sul punto si soffermava pure la già richiamata *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*, che citava espressamente il n. 73 della Lettera Enciclica *Evangelium Vitae* per evidenziare che «*Giovanni Paolo II, continuando il costante insegnamento della Chiesa, ha più volte ribadito che quanti sono impegnati direttamente nelle rappresentanze legislative hanno il "preciso obbligo di opporsi" ad ogni legge che risulti un attentato alla vita umana*»; questione che la stessa Congregazione per la dottrina della fede aveva affrontato nella Dichiarazione *De abortu procurato* del 1974, al cui n. 22 veniva sottolineato che non è lecito «*né partecipare ad una campagna di opinione in favore di una legge siffatta, né dare ad essa il suffragio del [proprio] voto*». Ancora più esplicite le osservazioni contenute nel *memorandum Worthiness to Receive Holy Communion: General Principles* del 2004, inviato all'Episcopato statunitense dall'allora Cardinale Prefetto Joseph Ratzinger proprio in occasione del menzionato dibattito e nel quale il caso di «*a Catholic politician [...] consistently campaigning and voting for permissive abortion and euthanasia laws*» veniva indicato espressamente come un'ipotesi di applicazione del can. 915<sup>8</sup>.

Quest'ultima precisazione, riferendosi alla stabilità della condotta, fornisce informazioni utili anche a proposito del carattere della 'perseveranza ostinata', che – riguardando la sola continuità nel tempo del comportamento, secondo quanto chiarito del Pontificio Consiglio per i testi legislativi – nel caso di specie deve sostanziarsi in una posizione politica portata avanti in maniera sistematica: circostanza che, pur complicando

---

<sup>8</sup> Cfr. J. RATZINGER, *Worthiness to Receive Holy Communion: General Principles*, in *Origins*, XXXIV (2004), pp. 133-134.

il compito del sacerdote sul piano pastorale, rende amaramente più semplice la sua valutazione su quello giuridico. Circa l'ultima condizione di cui al can. 915, infine, nessun problema interpretativo particolare sembra essere sollevato dal caso dei fedeli impegnati in contesti istituzionali ed elettorali, essendo il primo per sua natura 'manifesto' e il secondo addirittura attivamente indirizzato a raggiungere il più ampio pubblico possibile: cosicché verrebbe anzi da dire che maggiore è la 'fortuna politica' del soggetto in questione, minori sono i dubbi che si pongono riguardo a questo requisito<sup>9</sup>.

È perciò in base a questi criteri che la *Dichiarazione* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi riserva al sacerdote responsabile della comunità «*il discernimento dei casi di esclusione dalla Comunione eucaristica dei fedeli, che si trovino nella descritta condizione*». Questo non significa che al sacerdote sia affidata la facoltà di applicare o non applicare il can. 915, giacché (come sottolinea lo stesso documento al n. 4) «*tenuto conto della natura della succitata norma [...], nessuna autorità ecclesiastica può dispensare in alcun caso da quest'obbligo del ministro della sacra Comunione, né emanare direttive che lo contraddicano*»: egli è invece tenuto a discernere, in coerenza con la disposizione e in virtù della sua conoscenza della comunità, se effettivamente ricorrono tutti i requisiti indicati dal canone, nonché a definire quale sia il percorso pastorale più opportuno da intraprendere caso per caso (aspetto a cui si rivolge il n. 3, ricordando che «*naturalmente la prudenza pastorale consiglia vivamente di evitare che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della sacra Comunione. I Pastori devono adoperarsi per spiegare ai fedeli interessati il vero senso ecclesiale della norma, in modo che essi possano comprenderla o almeno rispettarla. Quando però si presentino situazioni in cui quelle precauzioni non abbiano avuto effetto o non siano state possibili, il ministro della distribuzione della Comunione deve rifiutarsi di darla a chi sia pubblicamente indegno. Lo farà con estrema carità, e cercherà di spiegare al momento*

---

<sup>9</sup> A proposito del carattere 'manifesto' della condotta indicata al can. 915, si vedano inoltre J. HENDRIKS, «*Non siano ammessi alla sacra comunione...*». *Il c. 915 e le ulteriori prescrizioni ecclesiastiche sull'accesso alla comunione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, V (1992), pp. 192-204; W. KOWAL, *The Non-Admission of the Divorced and Remarried Persons to Holy Communion: Canon 915 Revisited*, in *Studia canonica*, XLIX (2015), pp. 411-441. Diversamente, con riferimento a quei soggetti che il can. 855 §2 del *Codex* del 1917 indicava come 'peccatori occulti', J. HERRANZ, *Los límites del derecho a recibir la Comunión*, in *Ius Canonicum*, XLIV (2004), p. 81, ricorda che «*es obvio que sí solo el sacerdote conociese esa situación de pecado, y el fiel se acercase a comulgar, debería darle la Comunión para no difamarlo ante la comunidad, aunque tiene la obligación de amonestarle después en privado para que adapte su proceder a la doctrina de la Iglesia*».

*opportuno le ragioni che a ciò l'hanno obbligato. Deve però farlo anche con fermezza, consapevole del valore che tali segni di fermezza hanno per il bene della Chiesa e delle anime»<sup>10</sup>.*

#### **4. Lo sforzo della Conferenza episcopale USA, con particolare riferimento al ruolo del Vescovo**

Sulla base dei principi descritti e sulla spinta delle circostanze concrete richiamate, nei tempi più recenti si è nuovamente acceso il dibattito interno all'Episcopato statunitense, mosso dall'intento di definire l'indirizzo comune che meglio permetta di far fronte all'angosciosa questione. In questa stessa cornice si colloca peraltro un elemento ulteriore, rappresentato dalla lettera inviata lo scorso 7 maggio dal Cardinale Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede al Presidente della relativa Conferenza episcopale. Il testo, nel guidare il percorso del clero nordamericano, rinvia a quella stessa *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica* dalla quale abbiamo preso le mosse, indicandola come il punto fermo al quale i Vescovi devono fare riferimento nel procedere nella loro discussione, al fine di «discernere la migliore via da seguire per la Chiesa negli Stati Uniti per dar prova della grave responsabilità morale dei funzionari pubblici cattolici di proteggere la vita umana in tutti i suoi stadi»<sup>11</sup>.

Il documento si sofferma in modo specifico su due aspetti. Da un lato, sul processo interno alla Conferenza episcopale, la cui unità – si sottolinea – deve il più possibile essere preservata dai rischi che l'esacerbarsi del confronto potrebbe comportare: in questo senso, la consapevolezza dell'urgenza di evitare dolorose lacerazioni nell'Episcopato locale dovrebbe impegnare i Vescovi, nella ricerca della giusta soluzione, a un dialogo ancor più approfondito e attento. Dall'altro, sul risultato di una simile discussione, il cui documento finale deve mirare a far comprendere nitidamente che «*quanti sono impegnati*

---

<sup>10</sup> Circa il ruolo della dimensione pastorale e il suo rapporto con quella dottrinale e con quella giuridica, con specifico riferimento alle questioni poste dal can. 915, si rinvia in particolare a V. DE PAOLIS, *I divorziati risposati e i sacramenti dell'Eucaristia e della penitenza*, in *Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica*, a cura di R. Dodaro, Siena, 2014, pp. 169-197.

<sup>11</sup> Il testo completo della lettera è stato pubblicato *online* da S. MAGISTER, *Le istruzioni di Roma non fanno pace tra i vescovi americani. Fatti e documenti di una guerra infinita*, sul blog *Settimo cielo* il 28 maggio 2021 (<https://bit.ly/2Vsc1ok>).

*direttamente nelle rappresentanze legislative hanno il preciso obbligo di opporsi ad ogni legge che risulti un attentato alla vita umana*»: una dichiarazione, chiara e inequivocabile, di cui la missiva richiama pure la necessità di curare adeguatamente la stesura concreta, in modo tale da evitare di dare l'erronea impressione secondo cui, nel dedicare un'attenzione doverosamente alle legislazioni in materia di aborto e eutanasia, il magistero cattolico resterebbe invece indifferente nei confronti di ogni altro pur grave problema di ordine morale o sociale.

Quanto allo svolgimento della consultazione in corso e al corrispondente tentativo di formulare una dichiarazione comune, la lettera ricorda come tale sforzo non si basi ovviamente sull'obiettivo di delineare criteri validi per una sola categoria di individui – quelli impegnati nell'attività politica, appunto –, bensì sulla necessità di collocare tale fattispecie nel quadro generale dei principi e dei limiti riguardanti la partecipazione di tutti i fedeli alla Santissima Eucaristia. Rispetto a questo contesto di riferimento – le cui coordinate abbiamo qui cercato di illustrare, seppur rapidamente, almeno nelle loro linee essenziali –, il testo evidenzia l'importanza di mettere in atto quelle 'cautele pastorali' a cui faceva riferimento anche la *Dichiarazione* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, consistenti nell'instaurazione di un dialogo con il soggetto in questione: misura che – benché non richiesta come condizione 'giuridicamente' indispensabile dal canone – nei confronti di simili fedeli si rivela tanto più necessaria dal punto di vista pastorale in quanto capace di permettere al Vescovo sia di «*comprendere la natura delle loro posizioni e la loro comprensione dell'insegnamento cattolico*», ammonendoli circa l'incompatibilità tra le prime e il secondo, sia di assumere le precauzioni idonee a prevenire, per quanto possibile, i fraintendimenti e le strumentalizzazioni che il coinvolgimento della sfera politica inevitabilmente comporta.

In questa prospettiva – e in attesa di osservare se e a quali esiti giungerà la discussione avviata nella Conferenza episcopale statunitense –, si confermano perciò a pieno i principi richiamati. Il ruolo affidato al Vescovo non consiste infatti nello stabilire l'opportunità o meno di ricorrere al can. 915, bensì corrisponde alla medesima funzione – 'trasposta' a livello diocesano – che la citata *Dichiarazione* riservava al 'sacerdote responsabile della comunità': a lui è riconosciuto il dovere di garantire l'osservanza della norma, discernendo con attenzione se sussiste una situazione di 'manifesta indisposizione

morale' secondo le condizioni descritte e valutando il corso pastorale più adeguato da adottare in circostanze tanto delicate.

Nel caso tale valutazione dia esito affermativo, egli sarà chiamato non ad infliggere una sanzione, ma esclusivamente a dichiarare l'effettivo riscontrarsi di un 'comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale'. Una simile statuizione, conformemente alla disposizione del codice e come già segnalato, risulterebbe peraltro indirizzata in via immediata non ai fedeli che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto, bensì a coloro che svolgono il ruolo di ministri della Comunione nella Diocesi, i quali sarebbero in questo modo portati a conoscenza del fatto che l'ammissione dei soggetti indicati è proibita dal diritto, nonché – implicitamente – delle conseguenze in cui essi stessi possono incorrere qualora tale precetto venisse violato: comunemente, infatti, si ritiene che una trasgressione in tal senso possa essere sanzionata a norma degli attuali cann. 1399 e 1389<sup>12</sup>, il quale a partire dal prossimo 8 dicembre sarà sostituito, nella versione recentemente revisionata del summenzionato Libro sesto del *Codex Iuris Canonici*, dal can. 1378.

Proprio con riferimento a tale riforma, non sfugge peraltro come un fattore verosimilmente destinato a formare ulteriore oggetto di dibattito sia rappresentato dal dettato del nuovo can. 1379 § 4, il quale prevede che debba essere punito con la sospensione – alla quale possono eventualmente essere aggiunte altre pene secondo il can. 1336 §§2-4 – chi deliberatamente amministra un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo: sebbene possa prospettarsi che ad escludere da tale disposizione la fattispecie di cui al can. 915 sia sufficiente il fatto che quest'ultima, come già sottolineato, non riveste natura di sanzione, è d'altra parte evidente come una formulazione tanto estesa – addirittura più ampia, almeno sul piano testuale, di quella utilizzata al can. 912, che si

---

<sup>12</sup> Cfr. D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, Bologna, 1999, pp. 173-174; I. GRAMUNT, *Non-Admission to Holy Communion: The Interpretation of Canon 915 (CIC)*, cit., pp. 181-182; ID., *Sub can. 915*, in *Comentario exegético al código de derecho canónico*, vol. III/1, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, 3<sup>a</sup> ed., Pamplona, 2002, p. 632; D. MUSSONE, *L'Eucaristia nel Codice di Diritto Canonico. Commento ai Can. 897-958*, Città del Vaticano, 2002, p. 83, nota 35; Á. MARZOA, *Sub can. 915*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. Arrieta, 6<sup>a</sup> ed., Roma, 2018, p. 618; B.F. PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, Venezia, 2020, p. 155.

rivolge appunto a chi è ‘proibito dal diritto’ – non potrà che agitare una volta di più le acque di una discussione già non certo distesa<sup>13</sup>.

Alla luce degli elementi fin qui sinteticamente tratteggiati, si comprende tanto la complessità quanto l’includibilità del compito a cui è chiamato il Vescovo: un incarico che i molteplici profili spinosi impongono di svolgere con attenzione e cautela, nell’inderogabile rispetto dell’obbligo e del magistero che ne informa il contenuto.

---

<sup>13</sup> Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in *L’osservatore romano*, 1° giugno 2021, pp. 2-4. È rimasto invece immutato il testo latino del precedente can. 1398, ora al can. 1397 §2, in base al quale chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre nella scomunica *latae sententiae*: una disposizione ulteriore è stata però aggiunta al paragrafo successivo, secondo cui, nei casi più gravi contemplati dallo stesso canone – il cui §1 si riferisce anche a chi commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente – e qualora il reo fosse un chierico, quest’ultimo deve essere inoltre dimesso dallo stato clericale. Una precisazione lessicale, tuttavia, è intervenuta anche nella traduzione inglese del §2, nella quale è stato aggiunto che la sanzione in questione concerne coloro che ‘effettivamente’ procurano l’aborto («*A person who actually procures an abortion incurs a latae sententiae excommunication*»). Secondo quanto osservato da E. CONDON, J.D. FLYNN, *The Church’s new penal canon law: the good, the bad, and the ugly*, in *The Pillar*, 1° giugno 2021, consultabile online all’indirizzo <https://www.pillaratholic.com/p/the-churchs-new-penal-canon-law-the>, la ragione di tale modifica sarebbe da ricondurre proprio alla volontà di sottolineare – in risposta indiretta alle ricostruzioni in senso contrario talora avanzate da commentatori a livello ‘divulgativo’ e giornalistico – come la canonistica abbia precisato che la disposizione riguarda esclusivamente i soggetti coinvolti in via diretta nel delitto, e non anche le figure politiche che pure lo hanno promosso: difatti, come compendiato da B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, nuova edizione riveduta e ampliata, Venezia, 2014, p. 538, «*La pena canonica è inflitta direttamente alla donna gravida interessata ad abortire e attivarsi per realizzare l’obiettivo, quando questo viene raggiunto con certezza in forma chirurgica. Nella consumazione del delitto, essa figura come mandante e complice necessaria, mentre il medico abortista si fa esecutore materiale del reato richiesto, del quale sono pure imputabili e quindi punibili con la sanzione latae sententiae gli operatori sanitari complici necessari (cfr. can. 1329, §2). Assumono questo ruolo il medico anestesista, gli infermieri e altre figure professionali che cooperano direttamente e specificamente nell’operazione chirurgica abortiva, sia in forma immediata che prossima. Invece rimangono esclusi dal novero, a parte la loro grave responsabilità morale, gli istigatori – tali possono essere il padre del feto abortito e i genitori della madre del medesimo concepito – e i complici accessori nonché i cooperatori in forma remota*».

*Abstract*

**ALBERTO TOMER, Politici cattolici e sostegno all'aborto sotto la lente del diritto canonico. Un caso di non ammissione alla Comunione eucaristica?**

Facendo seguito al dibattito recentemente ripropostosi, specie in ambito statunitense, circa la non ammissione alla Sacra Comunione di politici cattolici che promuovono l'aborto, il presente contributo si propone di esaminare la questione alla luce delle disposizioni di diritto canonico e dell'insegnamento dei documenti magisteriali, cercando di comprendere se un simile caso rientri nella categoria di coloro che «*ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto*», indicata a questo riguardo al can. 915 del Codex Iuris Canonici.

**Parole chiave:** politici cattolici, ammissione alla Sacra Comunione, partecipazione alla Santissima Eucaristia, diritti dei fedeli, leggi sull'aborto.

**ALBERTO TOMER, Catholic politicians who promote abortion under the lens of Canon law. A case of non-admission to the Eucharistic communion?**

Following the debate that recently re-emerged – namely in the United States – about Catholic politicians who promote abortion and their consequent non-admission to Holy Communion, the paper aims to examine the issue in light of the principles of Canon law and of the teaching of magisterial documents, in order to understand whether such a case falls into the category of those who «*obstinately persevere in manifest grave sin*», as provided for in can. 915 of the Code of Canon law.

**Key words:** Catholic politicians, admission to Holy Communion, participation in the most Holy Eucharist, rights of the faithful, abortion laws.

## **COMITATO DI VALUTAZIONE**

Prof. Avv. Gianni Ballarani, Prof. Luigi Barbieri, Prof. Francesco Botturi, Dott. Antonio Casciano, Prof. Avv. Angelo Contrino, Prof. Avv. Alessandro di Majo, Prof. Avv. Francesco Farri, Avv. Giuseppe Gallenca, Prof. Avv. Giovanni Giacobbe, Prof. Armando Lamberti, Dott.ssa Lucia Leoncini, Prof. Avv. Carmelo Leotta, Prof. Giacomo Samek Lodovici, Dott. Giuseppe Marra, Prof. Mauro Paladini, Prof. Avv. Filippo Vari, Prof. Aldo Rocco Vitale

## GLI AUTORI

ALFREDO MANTOVANO, Consigliere alla Corte di Cassazione

MAURO RONCO, Professore emerito di Diritto penale all'Università di Padova

GABRIELE CIVELLO, Avvocato e Abilitato Professore Associato di Diritto penale all'Università degli Studi di Padova

GIACOMO ROCCHI, Consigliere alla Corte di Cassazione

ANGELO CONTRINO, Avvocato e Professore Ordinario di Diritto tributario, Università Bocconi di Milano

FRANCESCO FARRI, Avvocato e Professore a contratto di Diritto tributario all'Università Bocconi di Milano

SEBASTIANO FLAMINIO, Iscritto all'elenco dei D.P.O. certificati e qualificati

ALBERTO TOMER, Dottorando in Scienze Giuridiche all'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

ANTONIO CASCIANO, Dottore di ricerca in Etica e Filosofia politico-giuridica

CARMELO LEOTTA, Avvocato e Professore Associato di Diritto penale all'Università Europea di Roma

DANIELA BIANCHINI, Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto canonico ed ecclesiastico – Università degli Studi di Perugia e Cultore della materia di Diritto di famiglia e minorile all'Università LUMSA di Roma

ROBERTO RESPINTI, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto costituzionale

**SOMMARIO**  
**Fascicolo 1-2021**

	<i>Pag.</i>
<b>In questo numero</b> di Alfredo Mantovano	3
<b>Beatificazione di Rosario Livatino. Omelia del Card. Semeraro</b>	5
<b>Sezione Studi</b>	8
<b>Il problema della concretizzazione del diritto, soprattutto in ambito penale</b> di Mauro Ronco	9
<p>1. Introduzione – 2. Il distacco del diritto dall’esperienza nell’ideologia del giusnaturalismo laico – 3. <i>Scholion</i>. La fine della nozione formale di validità del diritto non ha favorito il ritorno del diritto all’esperienza – 4. La concretizzazione del diritto naturale per via del riconoscimento e del pareggiamento delle utilità – 5. Il diritto naturale condizione di validità del diritto positivo – 6. La relazione tra il vero e il certo corrisponde alla relazione tra il diritto naturale della ragione e il diritto positivo – 7. La dialettica tra legge universale e legge particolare: non è vero che quest’ultima attinge sempre il concreto in modo migliore. Spesso il diritto è concretizzato più efficacemente dalla legge universale – 8. Aspetti peculiari del diritto penale: il legislatore deve tenersi il più stretto possibile al diritto naturale – 9. Il distacco del diritto penale della modernità dalla legge eterna dell’ordine – 10. La concretizzazione del diritto naturale nel diritto positivo avviene attraverso la prudenza del legislatore – 11. La particolarizzazione eccessiva non sempre si sposa con la concretezza, perché spesso fa perdere di vista la totalità del bene comune – 12. Il rapporto tra validità e vigenza della legge penale – 13. Stabilità e autorevolezza della legge penale: effetti sulla convinzione sociale circa la validità e la vigenza della legge.</p>	
<b>Il Politicamente corretto: una nuova barbarie della riflessione?</b> di Gabriele Civello	26
<p>1. Considerazioni introduttive. 2. Le cause semiotico-linguistiche del politicamente corretto. 3. Il rapporto tra parola e realtà in Platone. 4. Il rapporto tra parola e realtà in Aristotele. 5. Il rapporto tra parola e realtà in Sant’Agostino. 6. Il pensiero contemporaneo. 7. Considerazioni conclusive. 8. Una piccola proposta di <i>pars construens</i>.</p>	
<b>Sezione Italia</b>	40
<b>L’ergastolo ‘ostativo’ dopo l’intervento della Corte costituzionale. Compete al Parlamento tenere in equilibrio esigenze di sicurezza e garanzie: prospettive e ipotesi di lavoro</b> di Giacomo Rocchi	41
<p>1. Introduzione – 2. L’istituto della liberazione condizionale – 3. La scelta di politica criminale fatta dal legislatore – 4. Il ripensamento della Corte costituzionale sulla spinta della Corte</p>	

EDU – 5. La soluzione da molti auspicata – 6. Le indicazioni della Consulta – 7. Le indicazioni non vincolanti per il legislatore – 8. Conclusioni.

**La riforma dell'IRPEF con riguardo alla fiscalità della famiglia** 56  
di Angelo Contrino e di Francesco Farri

1. La sostanziale estraneità al dibattito della riforma dell'IRPEF dei temi della fiscalità familiare – 2. La necessità costituzionale di una revisione del sistema dell'imposizione reddituale della famiglia – 3. L'assegno unico familiare e la sua insufficienza a rendere il sistema impositivo conforme ai principi costituzionali – 4. La necessaria introduzione di una forma di splitting dei redditi coniugali – 5. Gli ulteriori correttivi necessari – 6. Infondatezza delle tesi che vedono nello splitting dei redditi un disincentivo al lavoro femminile – 7. Le reali cause della crisi del lavoro femminile in Italia e i possibili strumenti fiscali per farvi fronte – 8. Conclusioni.

***Nel Mondo*** 77

**Social network contro Trump: l'esigenza di regolare la vita sul web** 78  
di Sebastiano Flaminio

1. Lo sviluppo del *web*: uno sguardo preliminare – 2. Il caso americano: i c.d. *social* contro Trump – 3. Azione sproporzionata o tardiva e insufficiente? – 4. La ritorsione: l'oscuramento di Parler – 5. Il precedente italiano: CPI vs Facebook – 6. I dubbi sulla qualificazione giuridica dei *social network* e le conseguenze per le violazioni – 7. Le prospettive di riforma

**Politici “cattolici” pro aborto e diritto canonico. Un caso di non ammissione alla comunione eucaristica?** 92  
di Alberto Tomer

1. Attività politica e promozione dell'aborto negli USA. L'insegnamento della Congregazione per la dottrina della fede – 2. 'Perseveranza ostinata in peccato grave manifesto' e 'manifesta indisposizione morale': il can. 915 – 3. Politici cattolici e 'comportamenti esterni gravemente, manifestamente e stabilmente contrari alla norma morale': un caso concreto di applicazione della norma? – 4. Lo sforzo della Conferenza episcopale USA, con particolare riferimento al ruolo del Vescovo.

***Sezione Approfondimenti*** 104

**La teoria del Diritto naturale di John Finnis alla luce dell'ontologia aristotelico-tomista** 105  
di Antonio Casciano

1. La nascita del tomismo analitico – 2. Dal tomismo analitico alla scuola neoclassica – 2. 1 L'eredità dell'*analytical jurisprudence* nel pensiero di J. Finnis – 2. 2 *Basic goods* e legge naturale – 2. 3 La legge di Hume – 2. 4 Dei valori come principi pratici per l'agire umano – 2. 5 Fondamentalità, premoralità, incommensurabilità e mancanza di gerarchia dei beni fondamentali – 2. 6 Le “esigenze fondamentali della ragion pratica” e la dinamica dell'agire morale – 3. Uno sguardo critico sulla teoria neoclassica.

***Sezione Documenti*** 144

**Proposte emendative formalmente presentate dal Governo al disegno di legge C. 2435 Governo recante “Delega al Governo per l'efficienza del** 145

**processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello” (Riforma Bonafede-Cartabia)**

Testo della relazione di Alfredo Mantovano, depositata in seguito all'audizione informale in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati del 16 luglio 2021

**A.G. 175 – Schema di decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** 166

Testo della relazione di Francesco Farri, depositata in seguito all'audizione informale in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati del 16 giugno 2020.

**Esame della proposta di testo base in materia di “Rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia” C. 2 di iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C 1586 Cecconi, C 1655 Rostan, C 1875 Sarli, C 1888 Alessandro Pagano e C 2982 Sportiello.** 175

Testo della relazione di Carmelo Leotta, depositata in seguito all'audizione informale in Commissione Giustizia e Affari Sociali alla Camera dei Deputati del 4 giugno 2021.


**Esame del Disegno di legge 2005 “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”.** 193

Testo della relazione di Daniela Bianchini, depositata in seguito all'audizione informale in Commissione Giustizia al Senato della Repubblica del 3 giugno 2021. 193

Testo della relazione di Roberto Respinti, depositata in seguito alla richiesta da parte della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica 207

**Comitato di valutazione** 220

**Autori** 221



**ISSN 2611-5476**